

DI il Legislatore ha inteso concretizzare l'esigenza di rendere celere e snella la procedura per giungere alla dichiarazione di una nullità matrimoniale. Tra le soluzioni normative si colloca certamente l'indagine oggetto dello studio, come espressione della cura pastorale del Vescovo diocesano.

Ringraziamo l'Autore, tra l'altro, per aver messo bene in evidenza che tra diritto e azione pastorale non vi è separazione, non vi sono ostacoli. L'auspicio è che l'istituto introdotto dal MIDI possa trovare una corretta attuazione, una maggiore responsabilità del Vescovo diocesano e una solida formazione degli operatori pastorali. Ogni riforma processuale per le nullità del matrimonio, anche se mira a rendere più agevoli e più celeri i processi e a facilitarne l'accesso dei fedeli, sarà sempre insufficiente se non si dotano i Tribunali e le strutture pastorali e giuridiche di tutti quei mezzi necessari, materiali e umani, per il loro buon funzionamento e se non si garantisce la formazione umana, pastorale e canonica delle persone coinvolte a vario titolo in questo servizio ecclesiale.

Lorenzo Lorusso O.P.

**JORGE CASTRO TRAPOTE**, *La edad legal como presunción iuris tantum de capacidad matrimonial. Una perspectiva afirmativa*, Coll. Colección canónica (Universidad de Navarra. Instituto Martín de Azpilcueta), Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA), Pamplona 2020, 486 pp.

Nel contesto odierno, almeno occidentale, caratterizzato da un generalizzato innalzamento dell'età in cui si contrae matrimonio, spesso dopo un periodo più o meno lungo di convivenza, l'impedimento di età previsto nel can. 1083 appare privo di rilevanza e, si direbbe, finanche anacronistico in quanto residuo di un mondo ormai passato. Di conseguenza lo spazio che esso occupa nella dottrina canonistica è di solito limitato a poche righe di commento. D'altra parte, non mancano proposte che chiedono di innalzare l'attuale limite di età (16 anni compiuti per l'uomo e 14 anni per la donna), considerato al giorno d'oggi troppo basso e poco realistico visto il prolungarsi dell'adolescenza e il ritardo nell'acquisizione di quella maturità necessaria per una scelta di vita così impegnativa. Di fronte a questo quadro, va certamente segnalato il rinnovato interesse per l'età legale matrimoniale che ha condotto Jorge Castro Trapote, sacerdote diocesano di Saragozza e docente nell'Università di Navarra, a realizzare un ponderoso saggio sul tema. Non si tratta però di un mero studio storico-dottrinale dell'im-

pedimento di età; il tentativo che intende perseguire l'Autore è ben più vasto e certamente ambizioso: contribuire a riorganizzare il sistema canonico della capacità matrimoniale proprio sulla base dall'età matrimoniale, di cui al can. 1083.

Il punto di partenza dell'argomentazione è dato da una duplice constatazione: a) l'età matrimoniale, in virtù della sua collocazione sistematica nel Codice, viene trattata solo come un impedimento che rende giuridicamente inabile al matrimonio chi è al di sotto del limite stabilito; b) lo studio della capacità/incapacità matrimoniale viene di conseguenza interamente centrato sul can. 1095 e ad esso ridotto. Sembra dunque che vi sia una netta separazione e quasi un dualismo tra una capacità legale (riferita all'impedimento di età) e una capacità naturale (il cui contenuto è desumibile dal can. 1095). L'Autore evidenzia come questa visione codicistica appare fortemente limitativa e andrebbe rivista. Lo studio dell'età legale matrimoniale nel diritto romano e poi nella tradizione giuridica della Chiesa fino al Codice del 1917, condotto nel primo capitolo, evidenzia come la sua precipua funzione era sempre stata quella di individuare il *quantum* della capacità minima, fisica e psichica, necessaria per sposarsi e il *quando* (all'epoca 14 anni per l'uomo e 12 per la donna) essa veniva di solito raggiunta, ferma restando la clausola «*nisi malitia suppleat aetatem*» che prevedeva la possibilità di accedere alle nozze anche prima del tempo, se si dimostrava che il nubente era comunque già capace. Tale funzione primaria, costantemente ritenuta dalla tradizione, è stata messa in ombra nel momento in cui l'età è stata inserita, nel Codice del 1917, nell'elenco degli impedimenti, all'interno cioè di una categoria generale in cui hanno trovato spazio circostanze ben diverse tra loro, accomunate solo dal loro comune effetto, quello di causare l'invalidità del matrimonio. Ciò ha favorito, constata l'Autore, l'interpretazione dell'età nell'ottica della sola abilità giuridica e non della capacità naturale (che veniva poi studiata rimandando al canone sul consenso). La proposta dell'Autore è dunque di recuperare questa funzione, in virtù della quale l'età legale deve essere intesa (prima e più in profondità che come impedimento) come una presunzione *iuris tantum* della capacità matrimoniale del nubente, che in quanto tale ammette prova contraria sia a priori (cioè nella fase prenuziale), sia a posteriori (mediante il processo di nullità). Dunque ci sarebbe una regola generale (ad una certa età si presume acquisita la capacità di agire matrimoniale) e un'eccezione, quando si dimostra che in un caso concreto la capacità è stata raggiunta prima dell'età stabilita oppure, come accade più di frequente, che essa non è stata raggiunta per cause patologiche nonostante l'età sia maggiore di quella minima.

Il secondo e il terzo capitolo sono dedicati a giustificare, da un punto di visto sistematico (secondo capitolo) e tecnico-giuridico (terzo capitolo), l'ipotesi di collocare l'età legale al centro della capacità di agire matrimoniale. Il tema viene dunque approfondito a più livelli, a partire da un confronto con le norme generali del Codice di diritto canonico, dove la capacità di agire viene organizzata e stabilita in relazione ad una determinata età che fonda una regola generale prevedendo poi delle eccezioni (cann. 97-99), per poi soffermarsi sulla giurisprudenza rotale che spesso ricorda come raggiunta l'età minima stabilita dall'ordinamento la capacità consensuale deve presumersi. Ciò implicitamente permette di dedurre anche il "quanto" di capacità sia necessaria per il matrimonio, quella appunto che ordinariamente, cioè secondo *l'id quod plerumque accidit*, è raggiunta a tale età.

L'Autore ritiene necessario spostare il baricentro e il punto focale di attenzione della capacità/incapacità matrimoniale, finora collocati nel can. 1095, sul concetto di età legale; così facendo, riconsiderandone cioè la vera natura giuridica, è possibile superare quella che appare come un'anomalia del sistema attuale, nel quale si riconosce che tutti hanno il diritto di contrarre matrimonio e si dichiara in quali casi eccezionali manchi la capacità minima, senza però che nulla si disponga esplicitamente e in positivo su chi possieda questo minimo. Alla fine del secondo capitolo si mostra come la proposta elaborata appare coerente: a) con la *ratio legis* che l'età legale ha sempre avuto lungo la storia; b) con la teoria generale della capacità di agire; c) con un approccio in senso positivo alla capacità matrimoniale e non centrato solo sui suoi difetti.

Nel terzo capitolo il tema è affrontato da un punto di vista processuale, in primo luogo approfondendo il concetto tecnico di presunzione legale *iuris tantum*, cui viene ricondotta, come abbiamo visto, l'età matrimoniale. Tale presunzione ha primariamente un contenuto sostantivo, che andrebbe meglio esplicitato nel Codice, oltre ad avere delle conseguenze sul piano processuale relative all'onere della prova. In quest'ottica l'Autore si sofferma poi sulla prova "a priori" (cioè raggiunta prima dell'età legale) della capacità naturale mediante lo strumento tecnico della dispensa in fase prematrimoniale e nel caso di convalidazione, nonché sulla prova "a posteriori" mediante il processo di dichiarazione di nullità invocando il can. 1095. Tale canone, ritiene l'Autore, non ha la funzione principale di definire *a contrario* il contenuto minimo della capacità matrimoniale (che invece si deduce implicitamente dall'età legale stabilita), quanto piuttosto la funzione

tecnico-processuale di codificare l'eccezione alla norma generale di capacità presunta dalla legge.

Dopo questo lungo e articolato percorso, Castro Trapote propone alcune modifiche *de iure condendo* al Codice: eliminare l'impedimento di età e riformulare l'attuale can. 1058 (relativo allo *ius connubii*) in tre paragrafi. Nel primo, dopo aver dichiarato che tutti hanno diritto a sposarsi, si stabilisce a partire da quale età (che resta quella attuale) tale diritto possa essere esercitato, aggiungendo che: «A questa età si presume la sufficiente capacità matrimoniale salvo prova in contrario» (p. 450). Il secondo e il terzo paragrafo semplicemente riportano quanto rispettivamente contenuto negli attuali cann. 1083 § 2 e 1095.

L'opera di Castro Trapote appare certamente originale, mossa dall'intento di esplicitare quanto in fondo è già contenuto implicitamente nel testo normativo vigente e di recepire quanto è affermato costantemente dalla giurisprudenza rotale e dal magistero pontificio; quest'ultimo ha più volte evidenziato come la capacità necessaria per il matrimonio, secondo una retta visione antropologica, non è quella auspicabile o ideale ma quella minima, ordinariamente alla portata di ogni uomo e donna, che – sottolinea la giurisprudenza – ha raggiunto l'età minima prevista. Resta però un fatto che suggerisce la necessità di ulteriori approfondimenti: il richiamo che in giurisprudenza ancora oggi si fa (comunque molto meno che in passato) alla capacità minima, intesa come quella raggiunta a 16 e 14 anni, appare sempre più tratteggio ed astratto, cioè non rilevante in concreto quando si tratta di valutare le conclusioni peritali in riferimento all'incidenza di eventuali anomalie psichiche e di decidere sull'incapacità matrimoniale.

Francesco Catozzella

**GERALDINA BONI**, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Collana Open Access 'Un'anima per il diritto: andare più in alto' diretta da G. Boni, Mucchi Editore, Modena 2021, 330 pp.

Iniziando la lettura di questo corposo e documentato volume mi è venuto subito in mente il motto di Ferdinando I d'Asburgo, *fiat iustitia et pereat mundus*, ma soprattutto l'adattamento più intelligente e positivo che ne fece Hegel, *fiat iustitia ne pereat mundus*: deve essere fatta giustizia affinché il mondo non perisca e possa